CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL PRECEDENTE CONTRATTO DEL 02 MARZO 2006 N. REP. 24/06 E CONSEGUENTE TRANSAZIONE**********

TRA

La Dottoressa Margherita Cannas, nata a Ulassai (OG), il giorno 14 giugno 1960, residente in Assemini (CA), nella Via Dell'Asinara n 2, Cod. .Fisc. CNNMGH60H54L489L, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia con sede legale in Carbonia (CI), nella Via Dalmazia n° 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita IVA n. 02261310920, di seguito denominata Azienda, giusta delega alla sottoscrizione di contratti e convenzioni dell'Azienda conferita mediante Deliberazione n. 84/C del 28 ottobre 2009 del Commissario legale rappresentante *pro – tempore* nella persona del Dottor Maurizio Calamida;==========

E

Il Dottor Giorgio Bombi, nato a Gorizia (GO), il giorno 15 aprile 1941, residente in_____(__), nella Via_____n. __, Cod. Fisc._____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente ed Amministratore Unico della Società Cooperativa PUNTO A - CSRPS, con Sede legale ed amministrativa in Cagliari (CA), nella XXIV Maggio n. 1, c.a.p. 09127, Cod. Fisc. e Partita IVA 01440170924, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 12985, R.E.A. n. 127879, di seguito nominata Società==========

PREMESSO CHE

In data 02 marzo 2006 l'Azienda e la Società stipulavano un contratto, numero di repertorio 24, con il quale estinguevano una precedente obbligazione sorta tra le parti medesime e, contestualmente, addivenivano alla novazione del contratto num. di rep. 127 del 22 aprile 2004;==========

l'oggetto della novazione come previsto dall'art. 2 del contratto num rep. 24/2006 sopra richiamato consisteva nell'affidamento da parte dell'Azienda alla Società dell'incarico di revisionare, aggiornare, redigere, impaginare, stampare e pubblicare una nuova edizione della Carta dei Servizi Aziendale;=

l'Azienda provvedeva al pagamento nei confronti della Società della somma di euro 8.910,00 (ottomilanovecentodieci/00) corrispondente al 30% I.V.A. inclusa del compenso previsto dall'art. 11 del contratto rep. 24/2006;======

attualmente, anche in considerazione del tempo intercorso dalla data della stipula del contratto, le parti ritengono che siano venuti meno i presupposti per la realizzazione del servizio oggetto del contratto ee il reciproco interesse alla permanenza in vigore dello stesso;==========

l'Azienda e la Società prendono atto che la Soc. PUNTO A ha effettuato delle parziali prestazioni previste dall'estinguendo contratto che per via dei costi sostenuti e del ritardo nella definizione della presente vicenda comportano comunque un'equa remunerazione delle stesse;==========

pertanto, a seguito di successivi contatti le parti di comune accordo esprimono l'intenzione di pervenire ad una risoluzione consensuale del contratto num. rep. 24/2006, ritenendo equo quantificare l'indennizzo che l'Azienda deve corrispondere alla Società nella misura di euro 8.662,50 (ottomilaseicentosessantadue/50) *omnicomprensiva,* senza la corresponsione

dell'I.V.A. trattandosi di somma attribuita non a titolo di corrispettivo ma di compensazione per la mancata prosecuzione del contratto;==========

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente contratto;

Art. 2

L'Azienda Sanitaria Locale U.S.L 7 – Carbonia e la Società Cooperativa PUNTO A – CSRPS, come sopra meglio rappresentate, risolvono consensualmente il contratto numero di repertorio n. 24 stipulato tra le stesse in data 02 marzo 2006;==========

Art. 3

Le parti ritengono di definire la vertenza in oggetto con la liquidazione in favore della Società della somma di euro 8.662,50 (ottomilaseicentosessantadue/50) *omnicomprensiva*, senza la corresponsione dell'I.V.A. trattandosi di somma attribuita non a titolo di corrispettivo ma di compensazione per la mancata esecuzione del contratto, a tacitazione di ogni credito vantato dalla stessa nei confronti dell'Azienda;==========

Art. 4

La Società Cooperativa PUNTO A – CSRPS rinuncia pertanto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale U.S.L 7 – Carbonia., relativamente alla vertenza in oggetto, ad ogni ulteriore tipo di richiesta stragiudiziale e giudiziale, sia essa a titolo di indennizzo, risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale e contrattuale, avendo il presente atto inequivocabilmente natura ed efficacia transattiva;==========

Art. 5

L'Azienda rinuncia nei confronti della Società ad ogni ulteriore esecuzione di qualsivoglia attività contemplata dal contratto rep. num. 24/2006;=========

Art. 6

La somma determinata all'art. 3 del presente atto verrà liquidata dall'Azienda in unica soluzione mediante bonifico bancario numero……;

Art. 7

Le parti prendono atto che con la sottoscrizione del presente contratto la Società rilascia quietanza.

Art. 8

Le spese relative alla registrazione del presente contratto sono a carico della parte richiedente.

Carbonia (CI), novembre 2009

AZIENDA USL 7 - CARBONIA Soc. Coop. PUNTO A - CSRPS